

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PESCARA  
SEZIONE CIVILE**

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. OMISSIS ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, vertente tra

DITTA

*ATTRICE*

E

BANCA

*CONVENUTA*

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11 dicembre 2019 i procuratori delle parti formulavano le rispettive conclusioni come da verbale.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 maggio 2016 la DITTA conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Banca e - premesso di avere stipulato con la convenuta il contratto di c/c n. OMISSIS con aperture di credito e che, a causa di difficoltà economico-finanziarie, vi era stato sconfinamento dalla linea di credito per cui la banca aveva preteso la sottoscrizione di un prestito aziendale da destinare a copertura dello sconfinamento stesso e a chiusura del c/c - chiedeva accertarsi, con riferimento al rapporto di conto corrente, *"la nullità della clausola determinativa degli interessi debitori ultralegali, di quelli anatocistici, della valuta, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese"* e, per l'effetto, dichiarare non dovuti tutti gli importi corrisposti a titolo di interessi, ex art. 1815 cc.

Chiedeva, altresì, accertarsi il superamento del tasso soglia usura in vari trimestri nonché l'illegittimo esercizio dello ius variandi, con condanna dell'istituto di credito alla ripetizione delle somme indebitamente versate dalla stessa ditta istante a titolo di interessi.

L'attrice chiedeva, altresì, dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento in quanto negoziato per ripianare l'esposizione debitoria derivante dal rapporto di conto corrente e, in via subordinata, la nullità della clausola determinativa degli interessi contenuta in detto contratto per indeterminatezza, ex art. 117 TUB, con conseguente sostituzione del tasso indicato con quello minimo dei BOT.

In ogni caso, con condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno.

*Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 692 del 25 giugno 2020*

Si costituiva in giudizio la Banca contestando puntualmente l'assunto avversario ed eccependo la prescrizione delle rimesse solutorie.

Con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, cpc, la ditta istante chiedeva accertarsi la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi con riferimento al periodo sia antecedente che successivo all'anno 2000 e si riportava, per il resto, alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo, precisando che il chiesto accertamento dell'applicazione di interessi usurari aveva ad oggetto l'intero rapporto contrattuale e non i pochi trimestri individuati nella perizia di parte e riportati nell'atto di citazione.

A riguardo, il Tribunale non condivide l'assunto di parte convenuta che sostiene che vi sarebbe stata una inammissibile estensione del petitum quanto al fenomeno usurario, poiché l'attrice non ha aggiunto una nuova domanda rispetto a quella già proposta, diversa per "petitum" o per "causa petendi"; così come non si ravvisa alcuna indeterminatezza del "petitum" circa il lamentato anatocismo, anche alla luce delle puntuali ed ammissibili - per quanto testè detto - precisazioni contenute nella prima memoria di cui all'art. 183 cpc.

Tanto chiarito, prima di procedere all'esame delle doglianze relative al rapporto di conto corrente, occorre affrontare la questione relativa al riparto dell'onere della prova nella fattispecie in esame. Ebbene, in applicazione dei principi generali in materia, costituiva onere della ditta attrice produrre il contratto di conto corrente ed i relativi estratti conto, atteso che solo la produzione di detta documentazione consente, da un lato, di accertare la dedotta illegittimità delle clausole impugnate e, dall'altro, di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, verificando la concreta applicazione di addebiti illegittimi.

Nella specie, sono stati prodotti il contratto di conto corrente n. OMISSIS del 4 ottobre 1999 nonché quello di affidamento del 12 novembre 2014, mentre è in gran parte carente ed incompleta la produzione degli estratti conto, come accertato dal nominato CTU, il quale ha riscontrato una continuità di saldo a partire dal IV trimestre del 2014, essendo gravemente lacunosa la produzione degli estratti conto relativa agli anni precedenti (mancano, infatti, numerosi trimestri dopo l'anno 2005 e tutti gli estratti conto precedenti: cfr. p.22 della CTU).

La ditta attrice si è attivata cercando di ottenere in via stragiudiziale dall'istituto di credito la documentazione relativa al rapporto bancario in oggetto, di cui non era in possesso.

Infatti, come risulta dagli atti, l'istante con comunicazione del 17 novembre 2015 (consegnata via PEC il 10 febbraio 2016) ha chiesto alla banca di avere copia del contratto di c/c nonché di tutti gli estratti conto a partire dall'anno di apertura dello stesso; la convenuta ha prodotto tutta la documentazione contabile in suo possesso entro il limite di conservazione decennale di cui all'art. 119 TUB.

Ciò posto, ai fini della ricostruzione dei rapporti dare/avere tra le parti, non appare utilizzabile il criterio dell'azzeramento del saldo contabile (cd. "saldo zero"); infatti, in applicazione del generale principio in tema di onere della prova, tale criterio rappresenta uno strumento sanzionatorio a carico della banca solo quando la stessa sia parte attrice, inadempiente alla produzione di tutti gli estratti conto relativi al periodo di accertamento; pertanto, onde evitare che la stessa possa avvantaggiarsi di un eventuale saldo a proprio credito, se ne ammette, appunto, l'azzeramento.

Nei casi in cui, come quello che ci occupa, la banca resista in giudizio non trovano alcuna eccezione i principi in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cc, con conseguente inapplicabilità del criterio di azzeramento del saldo (cfr. Cass. n.11543/19,

*Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 692 del 25 giugno 2020*  
n.24049/19 e n.30822/18; si veda, altresì, Corte Appello di Bologna, 25 giugno 2019, n.2006).

Sulla scorta di tali principi, non può dunque utilizzarsi la ricostruzione contabile effettuata dal CTU procedendo con il criterio dell'azzeramento del saldo, basata su una metodologia non conforme all'impianto normativo e giurisprudenziale.

L'ausiliare ha, per la verità, offerto una ulteriore ipotesi di ricalcolo, definito "induttivo", che parimenti il Tribunale ritiene di non poter condividere in considerazione della incompletezza della documentazione relativa al rapporto in oggetto.

Infatti, l'unico principio idoneo a produrre risultati attendibili non può che ritenersi quello della continuità documentale che, tuttavia, nella specie non può trovare concreta e pratica applicazione. Infatti, la considerevole discontinuità degli atti riguardanti il rapporto contrattuale di cui trattasi, in maggior parte riferita ad un periodo non compreso nel limite di conservazione decennale di cui all'art. 119 TUB (si ribadisce, infatti, l'assenza di tutti gli estratti conto antecedenti all'anno 2005, a fronte di un contratto sorto nel 1999), comporta l'impossibilità di ricostruire i rapporti dare/avere, con conseguenze che non possono che andare a carico della parte che ha assunto processualmente e sostanzialmente il ruolo di attrice.

Pertanto, non essendo possibile ricostruire il saldo di conto corrente né - dunque - accertare la sussistenza di eventuali illegittimi addebiti, la domanda sul punto deve essere rigettata.

La Ditta, nell'atto introduttivo, ha svolto una breve disamina in merito alla problematica dell'usura soggettiva senza, tuttavia, indicare e/o provare, nel corso del giudizio, i motivi per cui gli interessi addebitati sarebbero da considerare sproporzionati né, in modo specifico, la ragione per cui si sarebbe trovata in condizioni di difficoltà economica e finanziaria di cui la banca sarebbe stata a conoscenza (tutte circostanze che non possono ritenersi "in re ipsa").

Per quanto concerne il contratto di finanziamento, l'attrice ne eccepito la nullità in quanto sarebbe stato stipulato al solo fine di ripianare l'esposizione di cui al rapporto di c/c ordinario.

A riguardo, il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale che sostiene che nel caso in cui il mutuo sia stipulato per ripianare pregresse passività, tale finalità non può considerarsi sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto di finanziamento (cfr., tra le tante, Tribunale Catania, 15 maggio 2017, n.814 e Tribunale Venezia, 13 marzo 2019, nonché la copiosissima giurisprudenza in materia di validità del mutuo fondiario erogato per estinguere una pregressa esposizione debitoria).

Chi scrive non ignora l'orientamento giurisprudenziale in base al quale tra il contratto di mutuo stipulato per ripianare il saldo debitore di un conto corrente e il conto corrente medesimo si instaura un collegamento negoziale per cui, laddove il saldo debitore di tale ultimo rapporto in realtà non sussista (derivando, ad esempio, dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi) ne deriva la nullità del mutuo per mancanza di causa concreta ex art. 1418 cc (cfr. Corte Appello Torino, 15 giugno 2015).

Tuttavia, nel caso di specie difetta la prova (oltre che dell'applicazione di addebiti illegittimi, per quanto sopra) del collegamento tra detto rapporto bancario ed il finanziamento.

Non si rinviene, infatti, nel contratto di mutuo, espressamente, alcun elemento che consenta di ritenere che sia stato subordinato al perseguimento del fine ulteriore costituito dal ripianamento delle esposizioni debitorie pregresse e che questa sia stata la effettiva volontà delle parti.

*Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 692 del 25 giugno 2020*

La Ditta sostiene, altresì, che nel contratto in esame sarebbe stato indicato un TAEG/ISC inferiore a quello realmente applicato.

Giova premettere che secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Tribunale, *“l'ipotetica erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative. [...] L'indicatore sintetico di costo non è infatti un ulteriore tasso o costo dell'operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti. L'erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti”* (Trib. Monza, 13 dicembre 2016).

Nella specie è pacifico che il contratto preveda l'espressa pattuizione di tutte le condizioni economiche regolanti il rapporto, nonché l'indicazione del TAEG.

L'indicatore non comporta costi ulteriori per il cliente, svolgendo unicamente una funzione informativa, consistente nel consentire al cliente medesimo di rappresentarsi in modo aderente alla realtà il costo totale dell'operazione di credito. In tali termini, si comprende agevolmente la sua irrilevanza ai fini della valida conclusione del contratto.

Tanto chiarito, il problema che si pone è quale sia la sanzione in caso di omissione o di inesatta indicazione del TAEG/ISC.

Ebbene, mentre per i tassi e gli interessi propriamente intesi soccorre la disposizione di cui all'art. 117, comma 6, TUB, ai sensi della quale *“Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”*, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis TUB la quale sancisce, tra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.

Tale disciplina, tuttavia, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, con le eccezioni di cui all'art. 122, comma 1, TUB.

Ebbene, la disposizione in esame deve ritenersi nel concreto soggettivamente inapplicabile, in quanto il mutuo è stato concesso alla DITTA.

Nè - sotto altro profilo - le conseguenze invocate dagli istanti possono desumersi dall'applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, TUB, atteso che - come sopra rilevato - la disciplina in essi contenuta riguarda tematiche differenti da quella qui controversa, relativa all'ISC/TAEG ed alle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto.

D'altra parte, se così non fosse, non si comprenderebbe il senso della previsione di cui all'art. 125 bis, commi 6 e 7, TUB: ove, infatti, le medesime conseguenze scaturissero dall'applicazione del richiamato art. 117, commi 6 e 7 TUB (che contiene disposizioni relative alla generalità dei contratti bancari), il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al TAEG (cfr. Tribunale Bologna, 9 gennaio 2018 n.24).

Invero, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo

*Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 692 del 25 giugno 2020*

complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perchè lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all'ISC/TAEG fossero state veritiere, ma apparentemente superiori; prova che, in ogni caso, nella specie è del tutto mancata).

Conseguentemente, la maggioritaria giurisprudenza di merito (condivisa dal Tribunale) ha escluso l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ipotesi di errata indicazione del predetto indice in tutti i contratti non regolati dal Capo II del Titolo VI relativo al "credito ai consumatori" nell'ambito di applicazione definito dalle relevantissime esclusioni di cui all'art. 112 (cfr. Tribunale Bologna, 28 giugno 2016; Tribunale Milano, 26 ottobre 2017 n.10832; Tribunale Bologna, 20 luglio 2017 n.20759).

In definitiva, alla luce di tali argomentazioni, assorbenti di ogni ulteriore eccezione e/o richiesta, anche risarcitoria, deve concludersi per l'integrale rigetto della domanda, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Da ultimo, restano definitivamente a carico dell'attrice le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate in corso di causa.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 10 maggio 2016, dalla Ditta nei confronti della BANCA ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) per l'effetto, condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 3.972,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- c) restano definitivamente a carico dell'istante le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate in corso di causa.

Così deciso in Pescara, il 7 maggio 2020

IL GIUDICE  
dott.ssa Cleonice G. Cordisco

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*